



allegato "A" rep.12081/8087

STATUTO

ASD Circolo Sportivo Paolo Rosi

Titolo I

ARTICOLO I - DENOMINAZIONE

Il presente statuto disciplina, ai sensi degli art. 36 e ss. del c.c., un associazione sportiva dilettantistica (ASD) costituita in Roma, che assume la denominazione sociale di:

"associazione sportiva dilettantistica Paolo Rosi" "ASD Paolo Rosi"

ARTICOLO 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Viale Tiziano n. 66/68 in Roma.

Titolo II

ARTICOLO 3 OGGETTO SOCIALE

L'Associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I. nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione si propone di:

" promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al gioco del tennis;

" organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri

soggetti per la loro realizzazione;

" promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

" studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

" gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture di vario genere;

" promuovere e favorire la vita associativa attraverso la gestione diretta o l'affidamento a terzi qualificati delle attività di servizio idonee a sollecitare e sviluppare la partecipazione dei soci

" organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; - indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; - organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

ARTICOLO 4 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo III

ARTICOLO 5 SOCI

Il numero dei soci è deliberato dall'Assemblea annuale su proposta del Consiglio Direttivo formulata e motivata in riferimento alla capacità

ricettiva degli impianti.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e altre associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

I soggetti collettivi che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di adesione firmata dal proprio rappresentante legale.

La richiesta di ammissione avrà validità dalla data di presentazione fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Gli aspiranti soci, per l'intero periodo di validità della domanda, avranno la facoltà di fruire dei servizi accessori del Circolo e potranno essere ammessi a partecipare alle attività sociali secondo le modalità ed alle condizioni previste nel regolamento di cui al successivo art. 11 lett. "c"

All'atto dell'accettazione da parte dell'Associazione della domanda, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

La fruizione degli impianti sportivi è riservata ai soci in regola con il versamento del contributo annuale.

L'utilizzo degli impianti sportivi per gli esterni è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 11 lett. "c"

La qualità di socio conferisce il diritto:

" a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

" a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; -

" a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, salvo quanto previsto al successivo art. 11

" Per gli associati soggetti collettivi si provvederà con apposito regolamento interno a disciplinare i criteri di partecipazione alle attività associative, nel rispetto del principio di democraticità.

I soci sono tenuti:

" all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

" al pagamento del contributo associativo annuale entro la scadenza deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata ai soci mediante affissione nella sede sociale.

" l'aspirante socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento pro quota del contributo annuale entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio Direttivo della accettazione della sua domanda

L'importo del contributo associativo sarà determinato annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo comunicata ai soci mediante affissione della relativa delibera presso la sede sociale ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Titolo IV

ARTICOLO 6 RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio

Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi anche morali al sodalizio.

Le deliberazioni prese in materia d'esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera a.r., ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti assunti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione ha efficacia con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Titolo V

ARTICOLO 7 RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato e delle Regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e delle forniture di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento diretto e/o affidato a terzi di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e/o sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita del sodalizio né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitali salvo che la destinazione o

distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste e non potrà essere diviso tra gli associati neanche in forme indirette.

ARTICOLO 8 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VI

ARTICOLO 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Proviviri.

Le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate e necessarie per lo svolgimento dell'incarico, autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli organi dell'Associazione restano in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove) la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può venire, inoltre, comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice o prioritaria, fax, e.mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto dagli associati, con le indicazioni delle materie da trattare, o da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote sociali.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria o straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i Liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei 3/5 dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei 3/4 degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni con almeno sei anni di anzianità sociale.

Non possono essere eletti e far parte del Consiglio Direttivo i soci in attuale o potenziale conflitto di interessi con l'Associazione.

Il membro del Consiglio Direttivo che entrasse in conflitto di interessi con l'Associazione, decade dalla carica.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario che svolgerà anche le funzioni di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso posta elettronica, o consegnare non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare in ordine all'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di

attività in cui si articola la vita del sodalizio;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per porre in essere la corretta amministrazione dell'Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali per i suoi membri per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti cessassero dal loro incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di dare esecuzione a detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera in caso l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere senza indugio alla nomina di un nuovo Consiglio.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ARTICOLO 12 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, ed ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può nominare consulenti esterni ed affidare incarichi a terzi.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice - Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

ARTICOLO 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri e viene nominato dall'Assemblea fra i soci aventi personalità di riconosciuta integrità ed esperienza; questi in ogni caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere rinominati.

Il Collegio dei Probiviri esprime a maggioranza parere su controversie sociali tra gli associati e l'Associazione e sul comportamento degli associati ritenuto lesivo dell'Associazione o dei suoi organi; sul quale parere l'assemblea adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni, compresa la radiazione del socio. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza.

ARTICOLO 14 PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci ed ai rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale o a cura del Presidente, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e/o al Presidente.

Titolo VII

ARTICOLO 15 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritti di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto dal Consiglio Direttivo anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, ed estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e, comunque, per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L.n.662/1996 e, comunque, il patrimonio finale - dopo la suddetta liquidazione - sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 e relativo decreto di attuazione.

ARTICOLO 16 NORMA FINALE

Per tutto quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

F.TO GIANFILIPPO BIAZZO

F.TO MASSIMO SARACENO